CAMERA DEI DEPUTATI N. 3639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ANGELIS, LENTI, NARDINI, SAIA, VALPIANA

Norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai cittadini invalidi

Presentata il 29 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapporto tra i soggetti handicappati e l'affermazione del diritto alla casa spesso subisce bruschi e inspiegabili arresti.

Con la presente proposta di legge intendiamo sancire in maniera chiara che tutti gli interventi di edilizia economica e popolare devono prevedere precedenze e agevolazioni economiche per tutti quei cittadini con una invalidità superiore al 66 per cento. Spesso è successo che cittadini handicappati, pur partecipando con diritto a bandi di assegnazione per alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, si siano visti letteralmente « scippare » il diritto alla assegnazione di un alloggio, o peggio che nessun alloggio era previsto per questa particolare categoria. Tutto ciò è grave e rappresenta una vera e propria lesione di uno dei diritti principali della persona: quello alla casa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I cittadini che siano riconosciuti invalidi ai sensi della normativa vigente, con una invalidità permanente non inferiore al 66 per cento e che abbiano un reddito non superiore al limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli immobili costruiti o recuperati da comuni e Istituti autonomi case popolari e al limite per l'accesso all'edilizia agevolata per gli immobili costruiti da cooperative e imprese di costruzione, hanno diritto di precedenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di altri enti pubblici e godono di facilitazioni economiche per l'acquisto della prima casa.

2. I bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi da parte di enti previdenziali, imprese di assicurazione e società, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che non rispettino le disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, stabilisce i criteri e le modalità di formulazione delle graduatorie e dei bandi di concorso e determina le agevolazioni di cui alla presente legge.

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-3639
Lire 500